

APPALTI - NOVITÀ VERSAMENTO RITENUTE

Con la presente desideriamo informarLa che l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha introdotto una **deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni**, prevedendo che **le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio**, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- i) **per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;**
- ii) **caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi del committente;
- iii) **mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente** o ad esso riconducibili.

In relazione al nuovo obbligo di versamento delle ritenute negli appalti di cui all'art. 17-bis del DLgs. 241/97, **fra i vari chiarimenti forniti in occasione delle risposte al Videoforum di Italia Oggi del 13.1.2020**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato **come il limite di 200.000,00 euro debba essere inteso con riferimento ad ogni singola impresa**. Pertanto, **qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, tale limite deve essere riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti**. Laddove la **somma totale dei contratti risulti superiore alla soglia di 200.000,00 euro annui**, le **nuove regole devono essere applicate a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia**.

Premessa

L'art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto, **con riferimento agli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro**, da eseguire con il prevalente "utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma", **alcuni obblighi relativi al versamento delle ritenute**.

Nel dettaglio, **l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente** (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- le **deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente;**
- un **elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'appalto**, con le ore di lavoro prestate;
- **l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;**
- il **dettaglio delle ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

Sull'opposto versante, **il committente deve controllare il versamento delle ritenute e sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'impresa appaltatrice, affidataria o**

subappaltatrice se **dall'attività di controllo svolta dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute**, oltre a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

CHIARIMENTI

Limite dei 200.000,00 euro

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il limite di 200.000,00 euro**, qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **deve essere determinato facendo riferimento alla somma totale dell'importo annuo dei singoli contratti.**

In altri termini, **qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti** di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **tale limite deve essere riferito alla somma globale dell'importo annuo dei singoli contratti.** Laddove la somma dei contratti risulti superiore alla soglia di 200.000,00 euro annui, le nuove regole devono essere applicate a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

Inoltre, è stato precisato che, **se la somma di tali contratti è superiore a 200.000,00 euro annui, la nuova disciplina si applica in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.**

Cause di esclusione

L'art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 prevede che **i nuovi obblighi** introdotti con tale disposizione **non trovino applicazione se l'impresa appaltatrice**, affidataria e subappaltatrice, **nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute:**

- **risulti in attività da almeno 3 anni**, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni (lett. a);
- **non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi** di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione (lett. b).

L'Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ha precisato che il **legislatore ha inteso esentare dal meccanismo di controllo** previsto per il committente, **i rapporti contrattuali instaurati con i contribuenti in possesso di requisiti** che siano ritenuti idonei a farli considerare **affidabili e solvibili**. Conseguentemente, viene chiarito che le suddette due condizioni contenute nell'art. 17-bis co. 5 lett. a) e b) del DLgs. 241/97 **devono sussistere congiuntamente.**

Requisito dell'attività triennale

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, **per verificare che la società sia in attività da almeno tre anni**, si deve fare riferimento **ai criteri delineati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418** emanato in attuazione dell'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72, **in relazione alla cessazione della partita IVA. Generalmente un'interrogazione nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulti che la partita I.V.A. interessata è attiva da almeno 3 (tre) anni è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto.**

A tal fine **verranno eseguiti controlli periodici sia formali che sostanziali per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal contribuente.**

Requisito di versamenti almeno pari al 10% dei ricavi e compensi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la soglia del 10% dei versamenti registrati nel conto fiscale prende in considerazione** non solo le imposte sui redditi, ma **qualsivoglia somma versata con il modello F24** (e quindi, ad esempio, anche l'IVA, le stesse ritenute fiscali e i contributi previdenziali). Conseguentemente, tale condizione può essere rispettata anche in presenza di perdite fiscali.

Ambito applicativo

L'art. 17-bis del DLgs. 241/97 circoscrive **l'ambito applicativo della norma ai rapporti "di importo annuo complessivo superiore a euro 200.000"** in relazione ai contratti di appalto, subappalto e affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati *"caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma"*.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito **che la disciplina** introdotta con il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 **si applica anche nei confronti delle agenzie per il lavoro** disciplinate dal DLgs. 276/2003 (lavoro interinale), **proprio in considerazione della mancata esplicita esclusione.**

Compilazione del modello F24 - Controllo del committente

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che **può essere compilato un solo modello F24 per ciascun committente** e richiama quanto già precisato con la risoluzione 24.12.2019 n. 109, contenente le istruzioni per la compilazione del modello F24 e **con la quale è stato precisato che i versamenti "sono effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente"**.